

L'Integrazione degli alunni portatori di handicap  
**L'Handicap nella scuola dell'autonomia**

**di Franco Carlino**

Facendo seguito a quanto già pubblicato sul precedente numero di *Camminare insieme* pensiamo di fare cosa utile riassumere alcuni riferimenti normativi, per la gestione e l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nella scuola dell'autonomia.

Per quanto riguarda la normativa più recente certamente non possiamo non richiamare l'attenzione sui contenuti della "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" Legge 5/2/1992, n. 104, Art 13. Recentemente, tutta la normativa in materia di integrazione è stata rivista alla luce del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112, con il quale alcune funzioni e compiti amministrativi sono stati conferiti dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, nel quadro del nuovo assetto organizzativo ed ordinamentale definito dagli artt. 11 e 21 della legge 15/3/1997, n. 59 (Legge Bassanini). In particolare con l'Art. 139 comma 1 lett. c. si assegnano alle province e ai comuni compiti e funzioni riguardanti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Inoltre, in ottemperanza dei nuovi provvedimenti legislativi la stessa Legge 104 ha subito alcune modifiche introdotte dalla Legge n. 53 dell'8/3/2000, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni e della Legge 8/6/1990 n. 142, in particolare l'art. 27 che prevede la stipula di opportuni accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici preposti e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

"L'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa consente per gli alunni e le alunne in situazione di handicap nuove opportunità per una migliore integrazione e personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento. In particolare la flessibilità didattica e organizzativa (articolazione dei gruppi e delle classi, moduli curricolari, flessibilità del tempo scuola) e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche nella predisposizione del Piano dell'offerta formativa, nel quale inserire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, costituiscono cambiamenti significativi nella politica per l'integrazione. In quest'ottica gli interventi di integrazione scolastica, previsti dalla legge 104/92, assumono una particolare rilevanza per la vita della scuola". Ai fini dei relativi finanziamenti, il piano degli interventi finalizzati ad iniziative specifiche viene richiamato dalla C.M. 235 del 20 ottobre 2000 – prot. 1790. "A livello locale, la riforma del Ministero obbliga ad un ripensamento delle strutture di servizio per l'integrazione dell'handicap nell'ottica del nuovo sistema di responsabilità. In questa fase di transizione è opportuno che i diversi livelli territoriali predispongano azioni di studio e proposte di riorganizzazione conseguenti al processo più complessivo di riordino dei servizi, compresa la formazione del personale, nella logica del supporto e della consulenza, tenendo conto del nuovo livello regionale di governo e pianificazione del servizio scolastico". Infine, si ricorda la Legge n. 328 dell'8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali": Art. 14 (Progetti Individuali per le Persone Disabili), Art. 18 (Piano nazionale e Piani regionali degli interventi e dei Servizi Sociali) e Art. 19 (Piano di Zona).

Bibliografia: Disposizioni normative-La Tecnica della Scuola 20 dicembre 2000 n. 8